



ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 130 DEL 04/06/2018

Oggetto: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FRAZ. SEMONTE PER FESTA PARROCCHIALE DI SAN VENANZIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ❖ Vista la richiesta di Don Armando Minelli prot. 18904 del 11.05.2018, tendente ad ottenere una serie di modifiche alla circolazione in Via del Pioppeto ed altre per consentire l'effettuazione della tradizionali infiorate il 17.06.2018, in occasione della festa parrocchiale di San Venanzio;
- ❖ Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario procedere ad adottare alcune modifiche alla circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
- ❖ Fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge per la suddetta manifestazione;
- ❖ Visto il D.L.vo 285/92;
- ❖ Visto il D.P.R. 495/92;
- ❖ Visto il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

1. Per consentire lo svolgimento delle iniziative poste in essere dalla Parrocchia di S. Venanzio – Semonte, sono stabilite le seguenti modifiche alla circolazione:
 - a) il 09.06.2018 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il divieto di circolazione in Via dei Bettelli;
 - b) il 17.06.2018, dalle ore 14.00 alle ore 19.30 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in Via della Chiesina ed in Via Pioppeto, tratto compreso tra Via dei Ciclamini e Via dei Colonnini;
2. Il personale del Settore Lavori e Pubblici e Manutenzione – Aree Interne è incaricato dell'apposizione/predisposizione della segnaletica necessaria;
3. L'associazione richiedente è incaricata dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura alla circolazione e della sua rimozione al termine della manifestazione; dovrà inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione pedonale; eventuali danneggiamenti alla sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'Associazione richiedente a proprie cura e spese;
4. Il Comune di Gubbio è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della suddetta manifestazione;
5. Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Presidente della Repubblica; è altresì ammesso ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada;
6. Il Servizio Polizia Municipale può in qualsiasi momento apportare modifiche alla circolazione qualora ciò si dovesse rendere necessario per motivi di pubblica sicurezza e fluidità della circolazione nonché per consentire lo svolgimento di eventuali ulteriori manifestazioni correlate;
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92;



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

8. Gli organi di cui all'articolo 12 del D.L.vo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisa Floridi / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale